



COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO

Città Metropolitana di Milano

Area Servizi Sociali Culturali Sportivi

REPUBBLICA ITALIANA

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, DESTINATO ALLE UTENZE SCOLASTICHE E ALTRI UTENTI DEL COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO

L'anno _____, addì _____ del mese di _____, in Trezzano sul Naviglio, alle ore _____, presso la sede comunale in Via n. - Trezzano sul Naviglio (MI), innanzi a me Dott....., nata/o a il/...../....., in qualità di Ufficiale Rogante del Comune di Trezzano sul Naviglio:

- _____, nato a _____, in qualità di _____ del Comune di (C.F. e Partita IVA) domiciliato per la sua carica ed ai fini del presente Atto presso la sede comunale, (di seguito denominato anche per brevità "Amministrazione")
- _____, nato a _____, il _____, residente in _____, codice fiscale _____, nella sua qualità e in veste di _____, come risulta dall'estratto della visura camerale rilasciata dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato, Agricoltura di _____, che si allega per estratto al presente Atto (All. A), della società _____ con sede legale a _____, Partita IVA _____, la lettura per volontà dei comparenti (di seguito denominato anche "Concessionario " o Operatore Economico Aggiudicatario in breve "OEA") (e congiuntamente denominate le "Parti")

Della identità personale e capacità giuridica di detti comparenti io Dott. _____ sono personalmente certo. Di comune accordo le Parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano con il mio consenso all'assistenza dei testimoni.

Premesso che:

- In assenza di convenzioni attive stipulate da CONSIP relative ai servizi oggetto di affidamento, il Comune di Trezzano sul Naviglio con determinazione a contrarre n. del/...../2023 ha indetto una procedura aperta ai sensi dell'art. 71 D.lgs. 36/2023 e per l'affidamento, in appalto, della gestione di servizi di ristorazione scolastica e altri utenti, a basso impatto ambientale, per il periodo 01/07/2024 - 30/06/2029 articolato in un unico lotto.
- Gli atti di gara richiamati all'art. 2.1 del disciplinare di gara definiscono in dettaglio i requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla procedura, nonché il criterio di aggiudicazione;
- In data _____ il Bando di gara relativo alla procedura aperta è stato inviato per la pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea in data _____ e pubblicato il _____ nella Banca dati dell'Unione europea relativa agli appalti pubblici;
- A seguito della procedura, aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 108, comma 2, D.lgs. 36/2023 è risultata aggiudicataria la società _____ che ha conseguito il punteggio di _____;
- Nei confronti dell'aggiudicatario sono state acquisite le certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale richiesti dalla disciplina di gara;
- Con Determina del _____ n. _____ del _____ è stata dichiarata l'aggiudicazione definitiva ed efficace della procedura in oggetto a favore dell'Impresa _____ che ha offerto il prezzo complessivo di €. _____ corrispondente ad un ribasso del _____% sul prezzo massimo stimato dall'Amministrazione posto a base di gara;
- Ai fini della stipula del presente contratto, la società _____ ha presentato, a mezzo di polizza fideiussoria n° _____ rilasciata dalla _____, la cauzione definitiva per un importo di € _____, e la polizza assicurativa n° _____;
- È stata inoltre acquisita la dichiarazione di idoneità tecnico professionale di cui all'allegato XVII del D.lgs. 81/2008;
- La documentazione presentata dall'aggiudicatario ai fini della partecipazione alla procedura e alla stipula del presente contratto, ivi compresa l'offerta tecnica, è conservata in originale agli atti dell'Amministrazione e, anche se non materialmente allegata al presente Atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

- L'aggiudicatario ha dichiarato che quanto risulta dal presente Atto, dal Disciplinare di gara, dal Capitolato prestazionale e dai relativi allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta.
- Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopraggiunta disponibilità delle convenzioni di cui all'art. 26, comma 1, Legge 488/1999.

Tutto ciò premesso e ratificato con l'intesa che la narrativa che precede debba formare parte integrante e sostanziale del presente Atto, tra le parti, nelle rispettive qualità, si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 – Definizioni

1. Nell'ambito del presente contratto si intende per:

- "Contratto di appalto": il presente atto comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, stipulato tra il Comune di Trezzano sul Naviglio e la società _____;
- "Operatore Economico aggiudicatario in breve OEA": l'operatore economico cui è affidato il presente contratto;
- Stazione appaltante: il Comune di Trezzano sul Naviglio che ha indetto la procedura di gara per l'individuazione dell'operatore economico cui affidare il contratto di concessione;
- "Capitolato Prestazionale e descrittivo" o "Capitolato Speciale: il documento costituente parte integrante e sostanziale della disciplina di gara, nel quale vengono precisate nel dettaglio, le modalità, i tempi ed i livelli di servizio che l'Operatore Economico Aggiudicatario dovrà garantire;
- "Offerta": l'insieme delle dichiarazioni e dei documenti, di carattere amministrativo, tecnico ed economico, che l'operatore economico aggiudicatario ha presentato ai fini della partecipazione alla procedura indetta dal Comune di Trezzano sul Naviglio.

2. Le espressioni riportate negli Allegati hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi allegati, tranne il caso in cui il contesto delle singole clausole del presente contratto disponga diversamente.

Art. 2 - Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto. Costituiscono altresì parte integrante e sostanziale

del presente contratto il Capitolato Speciale e l'Offerta Economica dell'OEA, quest'ultima allegata al presente Atto (All. 1).

Art. 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. La sottoscrizione del presente contratto da parte dell'OEA equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici. In particolare, il presente contratto è regolato:
 - dal contenuto del contratto e dei suoi allegati;
 - dalle norme in materia di Contabilità di Stato;
 - dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. L'OEA, all'atto della firma del contratto, accetta specificatamente per iscritto, tutte le clausole contenute nelle suddette disposizioni di legge, nonché quelle contenute nel capitolato prestazionale e delle specifiche tecniche ad esso allegate. Inoltre, tale assunzione implica la perfetta conoscenza di tutte le condizioni locali, ed in generale di tutte le circostanze, di tipo generale e particolare, che possano aver influito sul giudizio dell'OEA circa la convenienza di assumere il contratto, anche in relazione alle prestazioni da rendere ed al prezzo offerto.
3. La sottoscrizione del contratto implica il pieno rispetto degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza.

Art. 4 - Oggetto del contratto e luogo di erogazione dei servizi

1. L'appalto ha per oggetto la gestione del servizio di ristorazione scolastica e altri utenti, destinato alle tipologie di utenti meglio descritte nel Capitolato speciale descrittivo prestazionale.
2. I servizi devono essere erogati dal concessionario a proprio rischio e con propria autonoma organizzazione, secondo quanto definito dalla vigente normativa in materia, dal Capitolato speciale, dalla relazione tecnica e dalle soluzioni migliorative proposte dall'OEA in sede di offerta.
3. I beni eventualmente forniti dall'OEA in sede di gara o nel corso della durata contrattuale, derivanti da sostituzioni e/o integrazioni, a seguito di interventi di manutenzione ai macchinari e alle attrezzature presenti presso i locali messi a disposizione dal concedente, alla scadenza del contratto resteranno di proprietà del Comune di Trezzano sul Naviglio.
4. Con il presente contratto l'OEA si obbliga nei confronti della Stazione appaltante a erogare i servizi oggetto del presente Atto nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale e alle condizioni definite nell'Offerta.

5. I servizi oggetto di affidamento sono erogati presso i locali della Stazione appaltante, assegnati all'OEA in uso al solo ed unico fine di consentirne l'erogazione.
6. La concessione dei locali è subordinata ed inscindibilmente connessa alla durata ed alle vicende dell'appalto dei servizi non costituendo in nessun caso titolo di godimento del bene indipendentemente dalla permanenza del rapporto di concessione da cui deriva.

Art. 5 - Consegna dei locali e inventario dei beni

1. L'inventario dei beni sottoscritto tra le Parti all'atto della consegna dei locali dove si svolgeranno le attività oggetto, costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali.
2. Tutte le strutture, le macchine, le attrezzature e l'utenzieria presenti presso i locali, sono da ritenersi a norma, adeguate al servizio e in buono stato di manutenzione, e tali dovranno essere mantenute fino alla scadenza del contratto, fatta salva l'usura dovuta al normale utilizzo.
3. Durante il periodo di gestione il concessionario si impegna a mantenere in buono stato i locali, a non apportare modificazioni, innovazioni o trasformazioni agli stessi nonché agli impianti, alle attrezzature, alle macchine e agli arredi, senza previa autorizzazione della Stazione appaltante.

Art. 6 - Inventari di riconsegna

1. Alla scadenza del presente contratto l'OEA dovrà riconsegnare i locali messi a disposizione dal concedente con impianti, macchine, attrezzature e arredi annessi, i quali devono essere uguali, in numero specie e qualità a quelli elencati nel Verbale di Consegna e nell'Inventario dei beni, al netto dei beni eventualmente alienati. Tali beni devono essere consegnati al concedente in perfetto stato di pulizia, funzionamento e di manutenzione, tenuto conto della normale usura dovuta all'utilizzo durante la gestione. A tal proposito, verrà redatto un verbale di riconsegna dei locali, in contraddittorio tra le Parti.
2. Qualora si ravvisassero danni arrecati alle strutture, agli impianti, ai macchinari, alle attrezzature e arredi dovuti ad imperizia, incuria o mancata manutenzione, questi saranno oggetto di valutazione economica; le spese per il ripristino saranno addebitate interamente al concessionario, attraverso l'incameramento, totale o parziale, della garanzia definitiva prestata, fatto salvo il diritto del concedente al risarcimento degli eventuali maggiori danni riscontrati.
3. Lo svincolo della garanzia definitiva o deposito cauzionale di cui al successivo art. 21 sarà effettuato dopo gli adempimenti finalizzati ad accertare la consistenza e lo stato di

manutenzione dei beni in restituzione (e comunque entro 30 giorni dalla scadenza contrattuale e dall'effettiva cessazione del servizio).

4. L'OEA, alla scadenza contrattuale, non avrà titolo ad esigere alcun indennizzo o buonuscita.

Art. 7 - Durata del contratto

1. Il presente contratto ha la durata di 5 (cinque) anni consecutivi ovvero, nel caso di esecuzione anticipata, dalla data di presa in carica del servizio.
2. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure indette per l'individuazione del nuovo contraente per un periodo non superiore a 6 mesi.

Art. 8 - Tipologia dell'utenza

1. L'utenza che usufruisce del servizio di ristorazione è composta da:
 - bambini frequentanti gli asili nido comunali e personale educativo ivi operante;
 - alunni frequentanti le scuole dell'Infanzia, le scuole Primarie, delle scuole Secondarie di 1° grado e i docenti aventi diritto;
 - utenti oratori estivi;
 - utenti centri estivi comunali;
 - anziani, indigenti e utenti temporaneamente impossibilitati alla preparazione del pasto autonomamente con consegna del pasto a domicilio;
 - dipendenti comunali;
 - personale scolastico.

Art. 9 - Riscossione dei corrispettivi

1. Le fatture saranno emesse in conformità a quanto previsto dal citato art. 84 del capitolato ed in base al prezzo unitario del pasto espresso dal concessionario nell'offerta economica presentata.

Art. 10 - Disposizioni generali relative al personale impiegato nel servizio

1. L'OEA deve disporre di idonee e adeguate risorse umane, in numero e professionalità, atte a garantire l'esecuzione delle attività per il conseguimento dei risultati richiesti dalla Stazione appaltante ovvero di un servizio erogato a perfetta regola dell'arte.
2. Tutto il personale deve essere professionalmente qualificato e costantemente aggiornato sulle tecniche di manipolazione, sull'igiene, sulla sicurezza e sulla prevenzione, nel rispetto di quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dalla normativa di riferimento.

3. L'OEA deve osservare scrupolosamente tutte le norme derivanti dalle vigenti disposizioni in materia di Prevenzione degli infortuni sul lavoro, di Direttive macchine, di Igiene sul lavoro, di Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, di Previdenze per disoccupazione, invalidità e vecchiaia ed ogni altra malattia professionale, nonché ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori.
4. L'OEA al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'operatore economico uscente, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. in conformità a quanto previsto dal D.Lgs n. 56/2017.

Art. 11 - Obblighi normativi generali relativi al piano di autocontrollo

1. Sin dall'inizio delle attività, l'OEA, presso i locali ad esso affidati, deve implementare il proprio piano di autocontrollo, conformemente a quanto previsto dal Regolamento Cee/Ue n. 852/2004, concernente la sicurezza igienica dei prodotti alimentari.

Art. 12 - Disposizioni generali in materia di sicurezza

1. L'OEA entro trenta giorni dall'inizio delle attività deve attuare quanto previsto dalle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi della normativa vigente in materia, D.lgs. 81 del 9 Aprile 2008 e successive modificazioni.
2. Devono inoltre essere sempre utilizzati dispositivi di protezione individuale (DPI).
3. L'OEA deve inoltre attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relative all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori.

Art. 13 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'OEA è tenuto ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, e ss.mm.ii.
2. La violazione dei suddetti obblighi è causa di nullità assoluta del presente contratto.
- 3.

Art. 14 - Oneri a carico dell'OEA

1. Sono a carico dell'OEA tutti gli oneri previsti dal capitolato descrittivo prestazionale.

Art. 15 – Penali

1. Ove si verificano inadempienze nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, saranno applicate dalla Stazione appaltante le penali in relazione alla gravità delle inadempienze riscontrate, a tutela delle norme contenute nel capitolato descrittivo prestazionale.
2. La penalità sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, alla quale il concedente avrà facoltà di presentare le proprie contro-deduzioni entro otto giorni dalla notifica della contestazione inviata.
3. Si procederà al recupero della penalità mediante versamento diretto da parte del concessionario o in subordine mediante escussione della garanzia definitiva. In tal caso il concessionario ha l'obbligo di reintegrare immediatamente la garanzia. Il concedente può altresì procedere nei confronti del concessionario alla determinazione dei danni sofferti, agendo nel pieno risarcimento dei danni subiti.
4. Per ciascuna inadempienza la Stazione appaltante si riserva di applicare le penali previste dall'articolo 97 del capitolato, cui si rinvia.

Art. 16 – Subappalto e cessione del contratto

1. Si rinvia a quanto previsto all'art. 96 del capitolato, cui si rinvia.
2. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo

Art. 17 - Garanzia definitiva

1. A garanzia degli obblighi contrattuali, il concessionario ha costituito una garanzia definitiva in favore del concedente, mediante polizza n. _____, conservata agli atti dell'Amministrazione, di importo pari a € _____, ridotta ai sensi dell'art. 106, comma 8 del D.Lgs 36/2023;
2. Tale garanzia è vincolata per tutta la durata del presente contratto sino a gestione ultimata e, comunque, sino a quando non sarà stata definita ogni eventuale eccezione o controversia con l'OEA.
3. Nel caso di risoluzione del presente contratto per colpa dell'OEA, la Stazione appaltante provvederà all'incameramento della garanzia definitiva.
4. Qualora l'ammontare della garanzia definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'OEA dovrà provvedere al reintegro fino a concorrenza del

suo ammontare entro il termine di 30 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte del concedente.

5. La mancata reintegrazione della garanzia entro il termine previsto comporterà l'applicazione della penale prevista dal capitolato, salvo il diritto del concedente di risolvere il contratto.

Art. 18 - Polizze assicurative

1. L'OEA assume la piena ed esclusiva responsabilità di tutti i danni che possono capitare, tenendo manlevato e indenne il concedente per ogni e qualsiasi danno cagionato a persone e cose, siano essi terzi o personale del concessionario verificatosi nelle aree di pertinenza del servizio. Il contenuto tecnico delle coperture assicurative è definito dall'art. 94 del capitolato descrittivo prestazionale, cui si rinvia.

Art. 19 - Controlli di conformità

1. Al fine di garantire il corretto espletamento del servizio di ristorazione, il concedente, nelle figure del RUP e del Direttore dell'Esecuzione, e l'OEA provvedono ad effettuare i controlli di merito per verificare la corretta esecuzione delle attività, secondo quanto previsto dal capitolato descrittivo prestazionale, cui si rinvia.

Art. 20 - Diffida ad adempiere e risoluzione del contratto

1. Nel caso di difformità delle prestazioni oggetto del contratto rispetto a quanto richiesto, il concedente ha la facoltà di rifiutare la prestazione e di intimare di adempiere le prestazioni pattuite, a mezzo di lettera raccomandata/PEC, fissando un termine perentorio non superiore a 30 giorni entro il quale il concessionario si deve conformare alle indicazioni ricevute. Trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto di diritto.
2. Nel caso di inadempienze gravi o ripetute, l'Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto, a mezzo di lettera raccomandata/PEC, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare la concessione a terzi in danno al concessionario e l'applicazione delle penali già contestate.
3. La risoluzione comporta altresì il risarcimento da parte dell'OEA dei maggiori danni subiti dall'Amministrazione.

Art. 21 - Clausola risolutiva espressa

1. Il contratto è risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, con riserva di risarcimento danni.

Art. 22 - Disdetta del contratto da parte dell'OEA

1. Qualora l'OEA, senza giustificato motivo e giusta causa, dovesse interrompere l'erogazione dei servizi o disdettare il contratto prima della scadenza convenuta, l'Amministrazione tratterà la garanzia definitiva a titolo di penale.
2. L'OEA addebiterà inoltre al concessionario inadempiente, a titolo di risarcimento danni, le maggiori spese derivanti dall'assegnazione a terzi dei servizi oggetto di concessione, a titolo di risarcimento danni.
3. Il contratto e gli impegni sottoscritti dalle Parti vincoleranno il concessionario dal momento della loro formazione o sottoscrizione, mentre impegneranno il concedente soltanto dopo che saranno stati approvati dagli uffici competenti, in raccordo alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 23 – Riservatezza

1. L'OEA ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. L'OEA è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. L'OEA si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.lgs.196/2003 e ss.mm.ii. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza nonché del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21.

Art. 24 – Direttore Tecnico del Servizio

1. L'OEA deve nominare un Direttore Tecnico del Servizio, in possesso di un idoneo livello di responsabilità e autonomia decisionale, cui affidare la direzione complessiva delle attività.
2. Il Direttore Tecnico del Servizio avrà compiti di coordinamento e sarà il referente responsabile nei confronti del concedente e, quindi, avrà la delega di rappresentare ad ogni effetto l'OEA.
3. Il nominativo del Direttore Tecnico dovrà essere comunicato al concedente nel Verbale di inizio attività in conformità al nominativo e al curriculum presentato in sede di offerta.
4. Il Direttore Tecnico del Servizio deve essere in possesso di titolo di studio adeguato ed avere esperienza, almeno triennale, nella mansione richiesta per servizi analoghi.
5. Il Direttore Tecnico del Servizio ha l'obbligo di presenza presso la cucina per almeno due ore al giorno e deve garantire la reperibilità telefonica senza soluzione di continuità per il resto della giornata. Egli provvederà a garantire il buon andamento del servizio e la rispondenza del servizio stesso alle prescrizioni di legge e del capitolato e garantirà, altresì, la massima collaborazione possibile con il RUP e con il Direttore dell'esecuzione del contratto incaricato dal concedente.
6. Il Direttore Tecnico del Servizio può avvalersi di collaboratori con specifiche responsabilità operanti sotto la sua diretta supervisione.
7. In caso di assenza o impedimento del suddetto Direttore Tecnico (ferie, malattie, etc.) la funzione sarà immediatamente ricoperta dal sostituto che avrà pari professionalità e requisiti richiesti. Al verificarsi di tale evenienza, il concessionario ha l'obbligo di comunicare immediatamente alla Stazione appaltante il nominativo del sostituto ed il suo recapito telefonico.

Art. 25 - Foro competente

1. Eventuali controversie derivanti dall'interpretazione ed esecuzione del contratto sono di competenza del Foro di Milano.
2. Le parti si impegnano ad esperire ogni iniziativa utile per addivenire ad un'equa e ragionevole composizione dell'eventuale vertenza, prima di adire le vie legali.

Art. 26 - Clausola finale

1. Il presente Atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo nel suo complesso.

Art. 27 - Spese contrattuali, imposte e tasse

1. Sono a carico dell'OEA tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'IVA.
2. Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggette al pagamento dell'IVA.
3. Il presente contratto è soggetto a registrazione in termine fisso e l'imposta viene applicata in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/1986.

Art. 28 – Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Atto si rimanda al capitolato descrittivo prestazionale, alle norme del codice civile e alle altre leggi e regolamenti vigenti in materia.

Art. 29 - Documenti allegati

Sono materialmente allegati al presente Contratto i seguenti documenti:

3. All. A: Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria, Artigianato, Agricoltura di _____ (estratto)
4. All. 1: Offerta Economica del concessionario
5. All. 2: DUVRI

Il presente Atto è stato da me Ufficiale Rogante letto ai comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono con me Ufficiale Rogante qui di seguito, nelle altre facciate e negli allegati sopra elencati.

Consta di _____ fogli scritti a macchina da persona di mia fiducia dei quali occupa _____ facciate intere, parte della _____ fin qui.

Per il Comune di Trezzano sul Naviglio

Il _____

Per l'Operatore Economico Aggiudicatario

L'Ufficiale Rogante

Dott. _____